

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma
Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it
Posta Elettronica Certificata: previmil@postacert.difesa.it
P.d.C.: 5/2599 - 5/2210
Posta Elettronica: scgs0@previmil.difesa.it

A Elenco Indirizzi in Allegato "A"

OGGETTO: Nota informativa in materia di maggiorazioni dell'indennità di impiego operativo di base.

^^^^^^^^^^^^^^

Seguito nota prot. M_D GPREV/I/39.000/A/6/0050793 in data 24.05.2013.

Riferimento:

a) nota n. D.G.P.M./VI/1000/360/96 in data 5 settembre 2005 di PERSOMIL;

b) nota n. M_D GMIL_05 IV 15 2/70370 in data 22 novembre 2006 di PERSOMIL.

^^^^^^^^^^^^^^

Con la nota cui si dà seguito sono stati chiariti gli effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo con specifico riferimento all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'articolo 1868, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (Codice), laddove è stata tra l'altro riassetata la tabella VI annessa alla legge n. 78 del 1983.

Al riguardo, visti i numerosi quesiti pervenuti, la Scrivente ha ritenuto opportuno approfondire ulteriormente la tematica, tenendo anche conto dell'applicazione che, con l'avallo degli organi di controllo, è stata costantemente resa della menzionata normativa alla luce dei provvedimenti di concertazione e delle disposizioni di legge in materia.

Da tale riesame è emerso che il parere fornito dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P., con lettera n. 227583 in data 18 marzo 1997, in ordine alla pensionabilità dell'indennità d'impiego operativo dovuta al personale delle Forze Armate, ai sensi del D.P.R. n. 360 del 1996, per l'appartenenza a comandi, reparti, unità di pronto intervento nazionali e internazionali,⁽¹⁾ ha confermato, in senso generale, la fondatezza del convincimento secondo il quale per la quantificazione degli effetti pensionistici delle indennità di cui all'articolo 1868, comma 2, del Codice occorre adottare misure e criteri omogenei a quelli vigenti per la determinazione dei medesimi emolumenti nell'ambito del trattamento di servizio.

Ciò premesso, ad integrazione di quanto indicato nella nota cui si dà seguito e nelle note alle quali fa riferimento, si precisa che le indennità di impiego operativo elencate nell'articolo 1868, comma 2, del Codice, nonché quelle soggette ai medesimi criteri di pensionabilità introdotte successivamente all'emanazione della tabella VI annessa alla legge n. 78 del 1983, vanno valorizzate, ai fini del calcolo della quota "A" della pensione, in base alle aliquote di maggiorazione delle misure di base previste dai vigenti provvedimenti anche di concertazione, per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle indennità stesse e fino a un massimo di venti anni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maura PAOLOTTI

⁽¹⁾ La relativa maggiorazione spettante per ogni anno di servizio, originariamente pari all'1,75%, è stata rideterminata nel 2,50% dal D.P.R. n. 163 del 2002.